

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

N. 1057 /Rep. Priv.

dd. 08/01/2019

**CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E
COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE – 2019-2023**

L'anno addì del mese di i Comuni di:

- **Cavalese**, con sede in Cavalese (TN), via S. Sebastiano n. 7, C.F. 00270680226, rappresentato dal Sindaco pro tempore Silvano Welponer, nato a Bolzano il 07.01.1955, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale nr. 35 di data 27/12/2018.-----
- **Carano**, con sede in Carano (TN), via Giovanelli n. 38, C.F. 00148580228, rappresentato dal Sindaco pro tempore Andrea Varesco, nato a Cavalese il 06/06/1969, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 di data. 27/12/2018 -----
- **Castello-Molina di Fiemme**, con sede in Castello-Molina di Fiemme (TN), via Roma n. 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Larger, nato a Cavalese il 02.10.1962, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 di data 27/12/2018.-----
- **Daiano**, con sede Daiano (TN), via Lunga 13, C.F. 00145810222, rappresentato dal Sindaco pro tempore Zorzi Mattia, nato a Cavalese il 10/04/1985, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 di data 27/12/2018. -----
- **Capriana**, con sede in Capriana (TN), Piazza Roma 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sandro Pedot, nato a Cavalese il

28.08.1967, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 28/12/2018 . -----

- **Valfloriana**, con sede in Valfloriana frazione Casatta n.1, C.F. 91001540227 rappresentato dal Sindaco pro tempore Michele Tonini nato a Cavalese il 28/08/1967, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 29 di data 27/12/2018.-----
- **Varena**, con sede Varena (TN), via Mercato 16, C.F. 001491600228, rappresentato dal Sindaco pro tempore Paride Gianmoena, nato a Cavalese il 04.09.1969, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 d.d. 27/12/2018. -----

PREMESSO

- che la legge provinciale nr. 28 del 2 novembre 1993 e s.m., nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, nr.65, concernente “Legge – quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e della legge regionale 19 luglio 1992, nr. 5 concernente “Norme sull’ordinamento della polizia municipale”, disciplina l’organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;-----
- che l’art.3 della citata Legge Provinciale consente l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio; -----
- che l’art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 prevede la possibilità di

stipulare apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;-----

- che i Comuni predetti intendono svolgere il servizio di Polizia Municipale in gestione associata e coordinata, perché ciò consente il rafforzamento e la diffusione del servizio sul territorio, con maggiore capacità di controllo dello stesso, maggiore sicurezza per i cittadini, maggiore grado di specializzazione ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, maggiore qualità del servizio, maggiore preparazione del personale, maggiori possibilità di reciproca sostituzione tra i dipendenti e quindi maggiore efficienza ed efficacia ed economie di scala.
- Che la gestione del servizio in forma associata e coordinata corrisponde alle politiche di programmazione provinciale in materia di sicurezza del territorio e cittadini e che, a tal fine, la Provincia potrà eventualmente sostenerne i costi, mediante contributi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - PREMESSA

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.-----

Articolo 2 – FINALITA'

I Comuni di Cavalese, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Varena e Valfloriana costituiscono un ufficio intercomunale unico per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Municipale. Altri Comuni potranno

aderire successivamente al servizio associato. Successivamente per “Comuni” si intenderanno quelli stipulanti la presente convenzione.-----

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Cavalese al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (Comune capofila). -----

Al Comune capofila sono rimborsate le spese sostenute per la messa a disposizione della sede, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art.9. -----

Articolo 3 - FUNZIONI

I Comuni sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di polizia municipale, secondo le disposizioni normative vigenti ed in coerenza a quanto disposto dalla presente convenzione, al fine di omogeneizzare e migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini su tutto il territorio dei Comuni aderenti all'iniziativa, realizzando economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento rapportati alla qualità del servizio reso e utilizzando in modo più razionale le risorse umane e tecnico - informatiche disponibili e di nuova acquisizione. -----

A tali fini il servizio associato di polizia municipale provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare provvedono ad assicurare l'assolvimento dei compiti previsti dall'art.2 della L.P. nr.28/1993. -----

Articolo 4 – ORGANIZZAZIONE GENERALE

Nell'ambito delle funzioni svolte in forma associata il Comune di Cavalese è individuato quale Comune capofila ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato. L'organizzazione del servizio (orari, percorsi, turnistica,

ecc...) è in capo al Responsabile del servizio associato di Polizia Municipale. ----

Il servizio verrà reso in ciascun Comune aderente nelle proporzioni corrispondenti alla ripartizione percentuale dei costi di cui al successivo art. 9. Il Responsabile del servizio, d'intesa con i Sindaci dei Comuni aderenti, determina i criteri e le modalità organizzative del servizio che dovranno essere compatibili con l'atto d'indirizzo così come adottato dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.8. Su richiesta dei Sindaci, in occasione di particolari contingenze locali, può essere predisposto dal Responsabile del servizio apposito servizio d'emergenza.

Gli addetti al servizio, anche attraverso direttive che possono essere fornite dal Responsabile del servizio, sono sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune sul cui territorio si trovano ad operare, ai fini del rispetto delle competenze e responsabilità che la legge attribuisce al Sindaco stesso. -----

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di Polizia Municipale. A tale fine i Comuni, anche attraverso il Responsabile del servizio associato di Polizia municipale, degli Agenti di P.M. ed avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvedono: -----

- allo studio ed all'esame congiunto dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni; -----
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada; -----
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione; -----
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale. -----

Articolo 5 - PERSONALE

Il contingente numerico programmato per il servizio di Polizia Municipale intercomunale, coerentemente con quanto previsto dal Progetto Sicurezza del Territorio approvato dalla Giunta provinciale, è di nr. 9 unità, di cui nr. 1 Funzionario di P.M. con funzioni di Responsabile del servizio, nr. 1 Collaboratore di P.M. e nr. 7 Agenti di Polizia Municipale. Integrano il servizio nr. 1 Coadiutore/Assistente amministrativo/contabile ed eventuali nr. 2 Agenti di P.M. stagionali, questi ultimi per sopperire ai maggiori carichi conseguenti alla stagione estiva ed invernale.-----

Tale contingente potrà essere oggetto di revisione, in armonia comunque con quanto previsto dal Progetto Sicurezza del Territorio. -----

I Comuni si impegnano reciprocamente a fornire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e dei vincoli normativi in materia di assunzione personale, avvalendosi prioritariamente, di professionalità interne.

Il Comune capofila, provvederà ad espletare eventuali concorsi per assunzioni di ruolo che si rendessero necessarie, per conto anche degli altri Comuni aderenti alla presente convenzione. -----

Il personale da conferire al servizio associato è così ripartito: -----

- Comune di Cavalese: nr. 1 Funzionario di P.M., nr. 4 Agenti di P.M., nr.1 Coadiutore/Assistente amministrativo/contabile, eventuali nr. 2 Agenti di P.M. stagionali, secondo le modalità contrattuali vigenti in relazione alle esigenze evidenziate dalla conferenza dei Sindaci; -----
- Comune di Castello-Molina di Fiemme: nr. 1 Collaboratore di P.M. e nr 1 Agente di P.M.; -----
- Comune di Carano: nr. 1 Agente di P.M.; -----

- Comune di Varena: nr. 1 Agente di P.M.. -----

Alla scadenza della presente convenzione, o in tutti gli altri casi in cui il presente accordo dovesse essere interrotto, oppure nell'ipotesi di recesso di cui al successivo art. 10, i Comuni si impegnano ad acquisire nei rispettivi ruoli il personale in servizio presso il servizio associato, secondo accordi atti a garantire possibilmente un numero di addetti per ciascun Comune proporzionato a quanto indicato dal Progetto Sicurezza del Territorio approvato con deliberazione della Giunta Provinciale, nel rispetto comunque delle normative, anche in materia di assunzione di personale, al momento vigenti. Nell'arco di vigenza della presente convenzione, i Comuni aderenti potranno assumere con contratto a tempo determinato il personale necessario, ovvero ricorrere a procedure di mobilità ovvero ad altre modalità di assunzione previste per legge, ove ciò si renda necessario e nel rispetto dei vincoli di assunzione di personale previsti dalla vigente normativa. -----

Tutte le assunzioni dovranno essere attivate previa indicazione da parte della Conferenza permanente dei Sindaci. -----

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente l'ufficio intercomunale unico, si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con i Comuni associati. Si conviene che il rapporto organico degli addetti all'ufficio unico sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento organico del personale, nonché nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e

dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto. -----

La gestione amministrativa e contabile del personale del servizio associato intercomunale sarà in capo al Comune capofila che dovrà trasmettere ai Comuni interessati i dati necessari allo svolgimento degli adempimenti per la predisposizione delle azioni a loro carico (es. procedimenti disciplinari ecc...) - ---

Articolo 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO e ORGANIZZAZIONE

Al Funzionario di P.M., sono affidati i compiti di Responsabile del Servizio, comprendenti la responsabilità e la direzione del servizio stesso. Il suo sostituto viene individuato su proposta del Funzionario stesso, sentita la conferenza permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 8. In caso di assenza o impedimento del Funzionario di P.M., la sostituzione avviene senza necessità di ulteriore formale investitura. -----

Il Funzionario di P.M. è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.-----

Al Funzionario di P.M., quale Responsabile del servizio, spetta l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico - operativo del servizio convenzionato e del personale messo a disposizione. -----

Allo stesso spetta inoltre di dare attuazione all'atto d'indirizzo impartito dalla conferenza dei Sindaci. I congedi e le aspettative sono concessi previo visto d'assenso da parte del Responsabile del servizio. -----

I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti sulla base dell'accordo decentrato del Comune di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere all'uniformità degli stessi, onde evitare disparità di

trattamento tra i dipendenti operanti all'interno del servizio associato di polizia municipale. -----

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata sul territorio del Comune di Cavalese, ogni singolo Comune dovrà assicurare comunque, tramite un proprio referente, la massima collaborazione all'ufficio associato, al fine di gestire le informazioni di base al pubblico per garantire l'accesso al servizio e soprattutto per mantenere il necessario collegamento con l'ufficio associato per il disbrigo delle incombenze. -----

I Comuni aderenti al servizio associato di Polizia Municipale potranno mettere a disposizione un recapito nelle sedi comunali decentrate, con cadenza mensile, per i rapporti con il pubblico e con gli Amministratori. -----

Articolo 7 – ACCERTAMENTI E VIOLAZIONI

L'accertamento delle violazioni è effettuato con apposito verbale che dovrà individuare gli elementi essenziali previsti per legge ed il Comune a cui compete il relativo introito. I proventi delle infrazioni accertate e riscosse nei territori di competenza del servizio associato saranno accreditate in modo centralizzato e riscosse dal Comune capofila per essere trasferite ai relativi Comuni competenti per territorio con cadenza annuale. Rimane in capo al Comune capofila, tramite il servizio associato, l'emissione dei ruoli coattivi relativi a sanzioni. Analogamente vengono conteggiate e quantificate dal Comune capofila ai Comuni aderenti ed indipendentemente dalle percentuali di ripartizione dei costi così come identificati nel successivo art. 9, le spese postali relative ad atti, sanzioni, documentazioni inviate dall'ufficio associato per lo svolgimento dell'attività per conto dei singoli Comuni e anticipate dal Comune capofila. -----

La gestione delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano le materie di competenza potranno eventualmente essere effettuate dal comune capofila anche con l'ausilio di soggetti esterni ed i proventi accreditati presso la Tesoreria del Comune di competenza. -----

Articolo 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, alla formulazione di proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio associato e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo, si provvede in occasione della convocazione della conferenza dei Sindaci o dei loro delegati, scelti tra gli Assessori o i Consiglieri dei rispettivi Comuni. -----

La conferenza dei Sindaci di cui al comma precedente deve di norma tenersi almeno con cadenza semestrale o comunque ogni qualvolta le Amministrazioni interessate ne segnalino l'opportunità. A tali incontri partecipano i Sindaci o loro delegati (tra gli Assessori o i Consiglieri dei rispettivi Comuni) ed il Responsabile del servizio. Su richiesta del Presidente o di uno dei componenti vi partecipa anche ed il Segretario comunale del Comune capofila. -----

La conferenza elegge nella sua prima seduta il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli tra i suoi componenti. Sarà eletto Presidente colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Analogamente si procederà per l'elezione del Vicepresidente. -----

La conferenza rimane in carica fino alla scadenza naturale della consiliatura. -----

Spetterà alla conferenza l'individuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire secondo i criteri indicati all'art. 9. -----

Spetterà altresì al suddetto organismo adottare il bilancio preventivo del servizio associato, stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio sulla base delle indicazioni del suo responsabile, decidere sulle eventuali nuove assunzioni e integrazioni definendone le modalità. A tale proposito, la conferenza si impegna a verificare l'adeguatezza complessiva dell'organico entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione, obbligandosi ad eventuali integrazioni se ritenute necessarie. E' comunque fatta salva la possibilità di un Comune aderente al servizio associato di integrare a proprie spese l'organico esistente fermo restando l'obbligo di conferimento al servizio associato delle risorse eventualmente acquisite. -----

Spetta, inoltre, alla stessa conferenza l'adozione dell'atto d'indirizzo sull'attività del corpo. L'atto d'indirizzo potrà anche essere diversificato in relazione alle esigenze stabilite dai singoli Comuni all'interno della conferenza. -----

La conferenza esercita le funzioni di indirizzo e controllo con la maggioranza assoluta dei presenti. In tutti i casi la conferenza potrà dotarsi di un suo regolamento per lo svolgimento dei lavori. -----

Articolo 9 – RAPPORTI FINANZIARI

I costi del servizio associato sono a carico dei Comuni, con le modalità di seguito specificate. -----

I costi relativi alla gestione dell'ufficio così come successivamente meglio qualificati sono ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue: -----

- Comune di Cavalese ----- 47,21%
- Comune di Capriana----- 2,00%
- Comune di Carano----- 12,46%

- Comune di Castello Molina di Fiemme----- 23,01%
- Comune di Daiano ----- 5,00%
- Comune di Valfloriana ----- 2,00%
- Comune di Varena ----- 8,32%

Tali percentuali sono attribuite di comune accordo come da allegato A) alla presente convenzione. Le percentuali potranno essere aggiornate su richiesta del Comune interessato. In tal caso, la modifica, che decorre comunque dall'anno successivo, dovrà essere approvata, dall'Organo competente di ciascun Comune, mediante specifica variazione alla presente convenzione. -----

Per costi del servizio a cui applicare le suindicate percentuali, si intendono tutti gli oneri per il personale dipendente, nonché le spese di gestione corrente e di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi strumentali destinati allo svolgimento del servizio medesimo, oltre alle spese per la messa a disposizione della sede dell'ufficio. Si riconosce inoltre al Comune capofila una quota, stabilita in sede di conferenza dei Sindaci, per la gestione amministrativa – contabile, oltre che per la consulenza del Segretario comunale. Il Comune capofila assume direttamente tutte le spese di gestione, fatto salvo il personale non inquadrato nella propria pianta organica, provvedendo al successivo riparto fra i Comuni sulla base delle suddette percentuali. -----

Il Comune capofila predispone annualmente il preventivo delle spese del servizio associato e lo invia entro il mese di ottobre di ciascun anno ad ogni Comune, in tempo utile per lo stanziamento della quota a carico di ciascuno di essi nel bilancio di previsione per l'anno successivo tenuto conto delle spese presunte di personale direttamente sostenute dai Comuni. -----

I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento degli oneri di loro competenza al Comune capofila, in due rate, la prima pari al 60% entro il 30 aprile di ogni anno la seconda a il saldo sulla base dei costi effettivamente sostenuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comune capofila predispone quindi il riparto definitivo della spesa, sulla base della quale verranno effettuati i conguagli. Eventuali crediti potranno essere computati quali poste attive per l'anno successivo. -----

Nel computo delle spese dovrà tenersi conto degli eventuali contributi provinciali. Tale contributo sarà riscosso integralmente dal Comune capofila e andrà ad abbattere i costi del servizio associato e quindi, pro quota, quelli di ciascun Comune aderente.-----

In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila può avvalersi delle modalità di riscossione previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988 nr. 43 e s.m.. In ogni caso saranno applicati gli interessi, calcolati sulla base del tasso per anticipazioni applicato dal Tesoriere al Comune capofila nel periodo considerato. -----

I Comuni che dovessero aderire successivamente alla costituzione del servizio associato, dovranno farne richiesta alla conferenza dei Sindaci che potrà riservarsi di definire la quota di adesione in ragione dei costi di avviamento sostenuti o da sostenersi per l'adeguamento del servizio avviato. -----

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'ufficio unico è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila. In caso di scioglimento della convenzione gli stessi saranno alienati ed il ricavato sarà distribuito secondo le percentuali di partecipazione. -----

Articolo 10 - DURATA

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2019 ed avrà scadenza al 31 dicembre 2023. -----

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata entro il 30 giugno di ciascun anno con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. -----

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza. -----

Articolo 11 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art.8. Qualora ciò non fosse possibile si provvederà a riunire presso il Comune capofila, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali. -----

Articolo 12 ELEMENTI PREVISTI DALL'ART. 35 CODICE ENTI LOCALI

Ai fini dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali – L.R. 03.05.2018, n. 2, le parti firmatarie della presente convenzione prendono atto:-----

- che il fine della presente convenzione è quello di svolgere il servizio di Polizia Municipale in gestione associata e coordinata tra le Amministrazioni aderenti;

- che la durata della presente convenzione è quella indicata al precedente art.10; -----
- che le forme di consultazione degli enti contraenti sono quelle indicate al precedente art.8; -----
- che i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie sono quelli indicati al precedente art.9. -----

Articolo 13 DISPOSIZIONI FISCALI E FINALI

La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16 - allegato b) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lettera b) parte II della tariffa allegata A) del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e ss.mm.

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i.

La presente convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrata e assunta al repertorio del Comune di Cavalese (data certa) a far data dalla ricezione da parte della medesima del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi dell'art. 1326 c.c..

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c.-----

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco del Comune di Cavalese - Silvano Welponer

Il Sindaco del Comune di Capriana - Sandro Pedot

Il Sindaco del Comune di Carano - Andrea Varesco

Il Sindaco del Comune di Daiano - Mattia Zorzi

Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme - Marco Larger

Il Sindaco del Comune di Valfloriana – Michele Tonini

Il Sindaco del Comune di Varena - Paride Gianmoena

Allegato A

COMUNI ADERENTI	Residenti	% Residenti	%Concordata
CAVALESE	4102	40,71	47,21
CASTELLO-MOLINA F.	2318	23,01	23,01
CARANO	1094	10,86	12,46
DAIANO	665	6,60	5,00
VARENA	838	8,32	8,32
CAPRIANA	585	5,81	2,00
VALFLORIANA	473	4,69	2,00
TOT	10075	100	100,00